



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA

CONTRACCZIONE

Riferimento normativi

D.ssa Bolognesi Eurika



ADOLESCENTI, SESSUALITÀ, CONTRACCEZIONE E GRAVIDANZE



Da indagini statistiche risulta che in Italia l'inizio dell'attività sessuale si verifica normalmente tra i 15 ed i 18 anni e gli adolescenti non utilizzano alcun metodo contraccettivo in oltre il 50% dei casi. Il 50% delle gravidanze indesiderate si verificherebbe nell'anno dell'inizio dell'attività sessuale.

All'anno si registrano in Italia 10.000 parti e 4.000 IVG eseguite in strutture pubbliche.

COSA DICE LA LEGGE

Riferimenti sono la Legge 66/96 “Norme contro la violenza sessuale” e la Legge 269/99, cosiddetta “antipedofilia”.


Ragazzi e ragazze possono praticare atti sessuali a partire dall'età di 14 anni. A 13 anni si possono avere atti sessuali solo con coetanei, non più anziani di 3 anni. Quindi, dopo i 16 anni si incorre in pene severe se si hanno atti sessuali con ragazzi e ragazze di 13 anni e, ovviamente, se minori di 13 anni. Anche chi ha 14 o 15 anni rischia pene severe se ha rapporti con minori di 13 anni.



MINORE	ATTI SESSUALI PERMESSI	PARTNER
< anni 10	CON NESSUNO	È sempre violenza sessuale (pene da 7 a 14 anni)
< anni 13	CON NESSUNO	È sempre violenza sessuale (pene da 6 a 12 anni)
13 anni	Solo con minorenni non più vecchi di tre anni	Se differenza di età > 3 anni (pene da 6 a 12 anni) • Se differenza di età < 3 anni (nessun divieto se consenziente)
> 14 anni	A partire dai 14 anni con persone di qualunque età uguale o superiore	Qualunque età superiore (nessun divieto se consenziente) • Se ascendente, genitore anche adottivo, tutore o persona a cui il minore è affidato, o conviva con lui (pene da 5 a 10 anni)
< 18 anni	Solo tra i 14 e i 16 anni anche con persone di 13 anni. • Dopo i 16 anni con persone di età superiore a 14 anni.	Se con violenza o minaccia, oppure abusando di autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica (pene da 5 a 10 anni) • In cambio di denaro (pene fino a 3 anni) • Induzione alla prostituzione (pene da 6 a 20 anni)

COMPARAZIONE EUROPA

PAESE	DEFINIZIONE DI STUPRO	PENA	NOTE
Italia	Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Reclusione dai 5 ai 10 anni. Aumentata dai 6 ai 12 anni se commesso ai danni di un minore di anni 16.	La legge n° 66 del 15 febbraio 1996 ha introdotto novità importanti
Francia	ogni atto di penetrazione sessuale di qualsiasi natura, commesso o tentato sulla persona altrui con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa.	15 anni di reclusione aumentabili a 20 se ricorrono particolari casi	E' inserito nei reati a tutela della persona umana
Belgio	lo stupro è un atto commesso su una persona non consenziente	10 anni di reclusione oppure dai lavori forzati a vita se la vittima muore	La vittima non deve dimostrare la presenza di minacce, basta che dimostri che non vi era il consenso.
Gran Bretagna	coniugazione carnale attraverso l'uso della forza, l'intimidazione, l'inganno o la somministrazione di droghe	Le pene vanno da un minimo di 2 anni fino all'ergastolo, se ricorrono particolari combinazioni	il marito non può essere imputato per violenza carnale a meno che non sia in atto un procedimento di separazione
Spagna	Viene considerato violento un rapporto carnale (vaginale, anale ed orale) consumato: mediante uso di forza od intimidazione, nel caso in cui si abusa di persona priva di senso oppure in stato di incoscienza o di alienazione mentale, in ogni rapporto con minori di anni 12.	La pena che va da un minimo di 12 ad un massimo di 30 anni	Per poter iniziare l'azione penale è sufficiente la denuncia della persona lesa Il successivo perdono della parte lesa non estingue l'azione penale. Chi viene riconosciuto colpevole dovrà anche risarcire le vittime.
Irlanda	solo quando vi è penetrazione	L'ergastolo	
Lussemburgo	la legge distingue gli atti di libidine violenta dallo stupro	Sono previste condanne fino a 15 anni di reclusione.	



I Consultori e le Strutture sanitarie (ospedali e ambulatori ASL) possono prescrivere i contraccettivi (pillola, contraccezione di emergenza, ecc) ai minori e sono tenuti al segreto con i genitori. Viceversa, il medico privato e il medico di base (anche se la questione è dibattuta) non sono tenuti al segreto nei confronti dei genitori.

L'interruzione di gravidanza in una minorenne prima del 90° giorno

- Per l'aborto **la legge prevede la firma di entrambi i genitori**, a meno che vi siano seri motivi a sconsigliarlo. In questi casi si ricorre al giudice dei minori. Due terzi degli aborti avvengono con la firma dei genitori, un terzo per autorizzazione del giudice.



L'interruzione di gravidanza in una minorenne prima del 90° giorno

Art. 12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela.



L'interruzione di gravidanza in una minorenne prima del 90° giorno

Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.



L'interruzione di gravidanza in una minorenne prima del 90° giorno

Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.



L'interruzione di gravidanza in una minorenne prima del 90° giorno

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero



Le sanzioni nel caso di violazione della privacy

Art. 21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 326 del codice penale, essendone

venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'art. 622 del codice penale



Definizione della contraccezione d'emergenza



Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si definisce contraccezione d'emergenza una metodica di contraccezione di supporto da utilizzare, prima possibile, a seguito di un rapporto sessuale non protetto. La contraccezione d'emergenza si definisce come “**metodica contraccettiva**”, poichè può solo prevenire e non interrompere una gravidanza già in atto. Inoltre si definisce come “**metodica di supporto**” in quanto il suo utilizzo non è da considerarsi come metodo contraccettivo abituale o di prima scelta, ma solo quando altri metodi non siano stati del tutto o correttamente utilizzati.

Infine il termine complementare di “**emergenza**” suggerisce la necessità dell'uso tempestivo, dopo un rapporto non adeguatamente protetto, per massimizzarne l'efficacia, e sottolinea ulteriormente che tali regimi non sono proposti per un uso abituale, ma esclusivamente sporadico.

Indicazioni alla contraccezione d'emergenza



La contraccezione d'emergenza è da utilizzarsi nelle seguenti condizioni:

- quando non sia stato utilizzato alcun metodo contraccettivo;
- quando vi sia stato il fallimento o l'utilizzo non corretto di un altro metodo contraccettivo, come ad esempio:
 - o rottura accidentale, scivolamento o errato utilizzo del condom;
 - o dimenticanza della assunzione di pillole contraccettive combinate orali (di tre o più pillole nel caso di preparati contenenti almeno 30 µg di etinilestradiolo (EE) e di almeno due pillole nel caso di preparati contenenti 20 µg di EE);
 - o ritardo di più di 12 ore nell'assunzione del contraccettivo orale a base di solo progestinico (desogestrel) disponibile in Italia;
 - o ritardo nell'applicazione o rimozione intempestiva, volontaria o involontaria, di cerotto contraccettivo o di anello contraccettivo vaginale;
 - o rottura, lacerazione o rimozione precoce di diaframma
 - o fallimento del coito interrotto (esempio eiaculazione in vagina o sui genitali esterni);
 - o uso improprio o fallimento nell'applicazione di tavolette o creme spermicide;
 - o errori di calcolo o mancanza di astensione nei giorni fertili del ciclo in donne che utilizzano metodi basati sull'astinenza periodica;
 - o espulsione di dispositivo contraccettivo intrauterino;
 - o in caso di violenza sessuale quando la donna non sia adeguatamente protetta da un metodo contraccettivo.



La pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni dopo non sono pillole abortive

Meccanismo d'azione della contraccezione d'emergenza



E' ampiamente dimostrato che il Levonorgestrel (LNG), quando somministrato in fase preovulatoria, interferisce con il processo ovulatorio, per inibizione o disfunzione dello stesso, e previene quindi la fertilizzazione. In particolare, se somministrato prima del picco preovulatorio di LH, e in grado di impedire l'ovulazione nella maggior parte dei casi.

Meccanismo d'azione della contraccezione d'emergenza



E' stato anche riportato che il LNG puo alterare le caratteristiche del muco cervicale e l'ambiente intrauterino, interferendo quindi con la migrazione degli spermatozoi.

Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Non esiste, in Italia, normativa specifica relativa alla prescrizione della contraccezione d'emergenza ma, così come per la contraccezione, riferimenti ad essa possono riscontrarsi in particolare **nella legge sulla istituzione dei consultori familiari (legge 405 del 29 luglio 1975) e nella legge che regola la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194 del 22 maggio 1978)**



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Nella **legge 405** all'articolo 1, è sottolineata l'importanza non solo della *“somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti”*, ma anche la *“divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso”*.



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Nella **legge 194**, all'art. 2, è riportato che *“La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.”*



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Riferimenti più specifici al tema, si ritrovano nel **Comunicato del Ministero della Sanità n. 254 del 1 novembre 2000**, che afferma che *“l’uso di questa pillola non viola la legge dello Stato...il farmaco oggi a disposizione...si concretizza come un mezzo di prevenzione dell’aborto e sottrae la donna al rischio di trovarsi di fronte a scelte drammatiche...”*



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Nel **documento di schema d'Intesa Stato–Regioni per una migliore** applicazione della Legge 194, del 15 Febbraio 2008, in cui si sottolinea la necessita di:

- *Garantire congruo orario di apertura del Servizio Consultoriale, anche prevedendo l'accoglienza senza appuntamento, con carattere di precedenza, per alcune richieste come: contraccezione d'emergenza, inserimento di IUD, richiesta di certificazione urgente per interruzione volontaria di gravidanza;*
- *Prevedere la prescrizione della “contraccezione d'emergenza”, oltre che nei servizi consultoriali, anche nei Pronto Soccorso e nei servizi di continuità assistenziale (guardia medica).*



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Relativamente alla prescrizione della contraccezione d'emergenza alle minori, va sottolineato che nella legge 405/1975 sulla istituzione dei consultori familiari, all'art. 1 non è espresso alcun divieto di fruizione della contraccezione da parte delle minori. Inoltre, la legge 194 del 1978 all' art. 2, come già detto, permette esplicitamente la prescrizione di contraccettivi anche alle minori



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Se è da ritenersi ormai accertata la possibilità di somministrare la contraccezione d'emergenza alle minori che la richiedono anche in assenza dei legali rappresentanti (purchè ne siano acquisite la conoscenza della maturità psichica raggiunta, le condizioni di salute e le motivazioni che le inducono alla scelta indicata), e tutt'ora dibattuta l'età minima



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Molti ritengono essere i 13 anni il limite minimo per la liceità prescrittiva desumendolo dall'art. 5 della **legge 66/1996 “Norme contro la violenza sessuale”** secondo cui *“non è punibile il minorente che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorente che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai tre anni”*.



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Una lettura sistematica della legislazione nazionale ed internazionale conduce a ritenere lecita la prescrizione di contraccettivi ai minori di età. La “Convenzione sui Diritti del fanciullo” di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia dalla legge 176/1991, prevede, all’art.24, che il minore abbia il diritto alla salute, all’assistenza medica e alle cure sanitarie, tra le quali figurano quelle anche connesse alla pianificazione familiare



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Per quanto riguarda la possibilità per il medico di sollevare obiezione di coscienza alla prescrizione o alla somministrazione della contraccezione d'emergenza, **nella *Position paper sulla contraccezione d'emergenza orale*, 2 nota del Comitato Nazionale di Bioetica (che è "organo di dibattito e di indirizzo culturale, ma non politico, con funzione consultiva per il legislatore"), del 28.05.2004, il medico può invocare la cosiddetta "clausola di coscienza".**



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

All'art.19 del Codice Deontologico:

“Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento”.



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione

Recentemente (25.02.2011), il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso a favore della possibilità della “clausola di coscienza” anche per il farmacista, precisando tuttavia che tale obiezione “deve essere esercitata in modo responsabile, in maniera tale da non interrompere l’iter che conduce alla libera risoluzione del paziente, e alle sue successive opzioni di assumere un farmaco, sotto la responsabilità morale e giuridica del medico. Presupposto necessario per l’eventuale riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza e, dunque, l’affermazione del diritto di ognuno di ottenere le prestazioni dovute per legge





Chi rifiuta la prescrizione del contraccettivo di emergenza e perché?



Il 34% dei medici del pronto soccorso

Il 30% dei medici della guardia medica

Il 25% dei consultori

L'11% dei medici di famiglia

Il motivo è per l'85% la "clausola di coscienza", mentre nel 15% dei casi è l'assenza o la non disponibilità del medico in quella fascia oraria. Ci riferiamo, in particolar modo ai consultori pubblici, che hanno la presenza di un medico solo in alcuni giorni feriali ed in alcune fasce orarie.



Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione d' emergenza

Le minorenni possono accedere alla pillola del giorno dopo anche senza il coinvolgimento dei legali rappresentanti, data la natura “intercettiva” del farmaco, con riferimento al citato art. 12 della legge 194/1978.



Sentenze Civili

Deve il ginecologo necessariamente sentire i genitori di una minorenni che intenda interrompere la gravidanza e che chieda di tacere con i genitori stessi, temendo ripercussioni?

Deve il ginecologo necessariamente sentire i genitori nel caso di prescrizione ad una minorenni della “pillola del giorno dopo”?



Deve il ginecologo necessariamente sentire i genitori di una minorenne che intenda interrompere la gravidanza e che chieda di tacere con i genitori stessi, temendo ripercussioni?

Sentenza della Corte Costituzionale: “Non contrasta con l’art. 30 Cost. l’art. 12 della legge 22 maggio 1978 n.194, nella parte in cui, per il caso che una minorenne chieda di interrompere la gravidanza senza averne informato i genitori, non prevede che questi debbano obbligatoriamente essere sentiti nel corso del procedimento, o comunque nella parte in cui prevede che basta ad impedire la consultazione dei genitori l’avversione di principio alle pratiche abortive, loro imputata per via di note o presumibili opinioni morali o religiose. La consultazione dei genitori è invero lasciata alla valutazione del consultorio, della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia, e in definitiva al prudente apprezzamento del giudice”.



Deve il ginecologo necessariamente sentire i genitori di una minore che intenda interrompere la gravidanza e che chieda di tacere con i genitori stessi, temendo ripercussioni?

Tale scelta legislativa è giustificata dall'intento, perseguito dal legislatore, di prevenire l'aborto clandestino piuttosto che reprimerlo, ed a tal fine è appunto garantita la riservatezza della procedura, prevedendosi che il genitore della minore possa essere sentito quando si ragionevole presumere che il doverlo consultare non aggravi il rischio di ricorso all'aborto clandestino. L'esercizio del diritto-dovere sancito dall'art. 30 Cost. non è quindi precluso, ma è consentito quando il giudice tutelare ritenga operante, nella specie, l'insostituibile rapporto affettivo fra genitori e figli



Deve il ginecologo necessariamente sentire i genitori nel caso di prescrizione ad una minorenni della “pillola del giorno dopo”?

Per l'assunzione della “pillola del giorno dopo”, in Italia è richiesta la prescrizione medica con ricetta non ripetibile. Per poter assumere il farmaco è quindi necessario rivolgersi a un consultorio, a un medico generico, a un ginecologo, ovvero al Pronto Soccorso o ancora a un presidio di guardia medica. Le minorenni non hanno necessità di acquisire il consenso dei genitori; la normativa di riferimento è la legge 194/78.



Cosa rischia, sul piano disciplinare, un ginecologo che esegue clandestinamente un'interruzione di gravidanza su una minorenne?

Un caso riguardante il tema proposto è stato trattato dall'Ordine Professionale di Verona. Il 18 ottobre 1993 la procura della Repubblica di Verona trasmise al locale Ordine provinciale dei medici copia dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva adottato nei confronti di un ginecologo la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla professione per due mesi in relazione ai gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico in relazione all'aborto clandestino provocato ad una minorenne. Il 19.10.1993 l'Ordine provinciale dei medici di Verona adottò a sua volta la medesima misura cautelare disponendo l'apertura del procedimento disciplinare e contestualmente sospendendolo in attesa della sentenza penal definitiva. Il 10.6.1996 il Tribunale di Verona condannò il ginecologo alla pena di due anni di reclusione per aver procurato l'aborto clandestino su una diciassettenne (all'epoca) per il compenso di L. 1.400.000. Il ginecologo, infine, venne radiato e la decisione confermata dalla Commissione Centrale.



Voghera, chiedono la pillola del giorno dopo ma un'infermiera non le fa entrare in ospedale

La donna, di turno al pronto soccorso, ha respinto due ventenni che chiedevano di vedere un ginecologo per la prescrizione. Nessuna violenza o minaccia, ma l'azienda ospedaliera ha aperto un'indagine

L'ospedale ha aperto un'inchiesta dopo che un medico ha sollevato il caso. La donna: «L'ho fatto per motivi di coscienza, il mio era solo un invito»